



COMUNE DI MONTALDO TORINESE
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Via Trinità 17 – C.A.P. 10020 – Tel. e Fax 011.9408089 – 011.9406878

ORDINANZA N. 08/2024
del 25/10/2024

OGGETTO: ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE ED URGENTE RELATIVA AL DIVIETO DI BALNEAZIONE/UTILIZZO E RIPRISTINO DEI REQUISITI IGIENICO-SANITARI DELL'IMPIANTO NATATORIO SITO PRESSO "BEST DESTINATIONS SRL" UBICATO IN PIAZZA SUPERGA N. 1

IL SINDACO DEL COMUNE DI MONTALDO TORINESE

Vista la nota dell'Azienda A.S.L. TO5 Dipartimento di Prevenzione S.C. Igiene e Sanità Pubblica pervenuta in data 25/10/2024 al prot. n. 3840 con la quale si richiedeva l'emissione di ordinanza di divieto di balneazione/utilizzo e ripristino dei requisiti igienico-sanitari dell'impianto natatorio a causa del superamento dei limiti previsti dall'Accordo 16/01/2003 tra Stato e Regioni (G.U. n. 51 del 03/03/2003) riferiti al superamento delle sostanze organiche nel campione di acqua d'immissione al verbale di Prelievo N. 82C/24 del 23/10/2024 presso l'impianto sito nel "Castello di Montaldo" in Piazza Superga n. 1 a Montaldo Torinese gestito dalla Best Destination srl.

Constato che l'Azienda A.S.L. TO5 Dipartimento di Prevenzione S.C. Igiene e Sanità Pubblica ha eseguito tutti i sopralluoghi ed accertamenti in loco, necessari, al fine di determinare il superamento dei limiti previsti di legge e riportati nella nota sopra citata:

- "sostanze organiche" nel campione di "acqua di immissione";

Rilevate inoltre ulteriori non conformità quali Temperatura, Cloro libero, Cloro Combinato e pH criticità per le quali è richiesta l'immediata correzione dei valori.

Considerato che quanto descritto e dettagliato dal rapporto fornito dall'ASL TO5 può risultare di pregiudizio per la salute pubblica.

Ritenuto opportuno dover assumere provvedimenti in merito, al fine di salvaguardare la pubblica incolumità consentendo nel contempo la messa in sicurezza ed a norma dell'impianto.

Dato atto che il Sindaco risulta avere competenza in materia igienica e di sanità pubblica ai sensi dell'art. 50 comma 5 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali che testualmente recita: ".... In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale....."

Attesa la propria competenza all'emissione del presente provvedimento avente carattere contingibile ed urgente per motivi sanitari e di salute pubblica.

Visto il relativo Regolamento d'attuazione D.P.R. 16.12.1992 n. 495.

Visto il D.Lgs 26.03.2010 n. 59;

Visto il D.lgs. 267/2000 e s.m.i.

Visto l'art. 107 comma 3 del D.Lgs. 267/00 "T.U.E.L."



ORDINA

- Al Responsabile della Società denominata **"BEST DESTINATIONS SRL"** (P.iva 09639860965) con sede a Milano (MI) in Via Mauro Macchi n. 8 nella persona del Sig. Giuseppe Remondi domiciliato per la carica a Milano (MI) in Via Mauro Macchi n. 8 Legale Rappresentante della Società proprietaria del plesso immobiliare denominato "Castello" sito a Montaldo Torinese in Piazza Superga n. 1, nonché Responsabile dell'impianto natatorio, **il divieto di balneazione sino al completo e totale ripristino dei requisiti e parametri igienico-sanitari previsti di legge dell'impianto natatorio presente nel complesso denominato "Castello di Montaldo"** ubicato in Piazza Superga n. 1 fino a valutazione positiva rilasciata da parte dell'ASL TO5 tramite la produzione di documentazione tecnica attestante l'avvenuta messa a norma e ripristino dei requisiti di Legge mediante referti analitici da laboratorio accreditato, accompagnati dalla relazione tecnica descrittiva sulla verifica delle possibili cause che hanno determinato il superamento dei limiti.
- La trasmissione alla ASL TO5 Dipartimento di Prevenzione S.C. Igiene e Sanità Pubblica nel più breve tempo possibile copia del documento di gestione del rischio redatto in conformità al punto 6.6 del sopracitato Accordo Stato-Regioni, completo di tutte le misure correttive da attuarsi per la gestione delle non conformità, come già richiesto con verbale di sopralluogo n. 161/24 del 23/10/2024.
- Di osservare scrupolosamente tutte le prescrizioni e misure di sicurezza indicate nella nota dell'Azienda A.S.L. TO5 Dipartimento di Prevenzione S.C. Igiene e Sanità Pubblica pervenuto a questo ente in data 25/10/2024 al prot. n. 3840 ed allegato alla presente **(che ne forma parte integrante e sostanziale assieme ai verbali di sopralluogo effettuali)**.

DISPONE

- la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio on-line del sito istituzionale del Comune di Montaldo Torinese;
- la trasmissione in copia al Sig. REMONDI Giuseppe, agli organi delle forze dell'ordine, all'ASL TO5.

Gli organi addetti all'espletamento dei servizi di Polizia Locale sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza del presente atto.

AVVERTE

contro la presente ordinanza in applicazione della Legge 1034/71 e della legge 241/90 può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro sessanta giorni dalla pubblicazione.

In relazione al disposto dell'art.37, comma 3, del decreto Legislativo n. 285/92, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali posizionati, al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, con la procedura di cui all'art.74 del regolamento di esecuzione.

- Ai trasgressori del suddetto dispositivo saranno applicate le sanzioni previste dai regolamenti sanitari
- Il presente provvedimento diventa immediatamente esecutivo con la pubblicazione all'Albo Pretorio.

